

Allegato C alla determinazione

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI CENTRI AGGREGATIVI TERRITORIALI, LABORATORI EDUCATIVI ITINERANTI E ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO,

TRA

La COMUNITÀ della Valle di Sole (che di seguito per brevità sarà chiamata **Comunità**) con sede a Malè, Via della Gana, 10 – telefono 0463/903757 - cod. fisc. 92019720223 e partita I.V.A. 02192020226 rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio Assistenziale, Sviluppo Economico della Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del Commissario n. 4 di data 26 gennaio 2022;

e

_____, con sede legale in _____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come **Soggetto Gestore**,

premessi che:

1. La Comunità, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità con Decreto del Commissario straordinario n. 94 di data 30 agosto 2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di contributo ex art. 36 bis della L.p. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione dei Centri di

- aggregazione territoriali, Laboratori educativi itineranti e attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro, qualificando i servizi medesimi come SINEG.
4. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura amministrativa di affidamento dei Servizi mediante concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007.
 5. Il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI AGGREGATIVI TERRITORIALI, LABORATORI EDUCATIVI ITINERANTI E ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO", datato prot. n..... è stato pubblicato sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali in data
 6. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 alla COOPERATIVA SOCIALE, pari ad €....., nonché la presente Convenzione, nel testo definitivo.
 7. Sussiste per la COOPERATIVA Soggetto gestore il possesso dei requisiti richiesti nel bando;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione dei Centri aggregativi territoriali, dei Laboratori educativi territoriali itineranti e di attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro (**di seguito Servizi**) da attuare sul territorio di tutta la Valle di Sole.
2. Il servizio di aggregazione giovanile territoriale nei Centri aggregativi e nei Laboratori educativi territoriali itineranti si rivolge a minori e giovani e si colloca nell'ambito della prevenzione primaria. Il servizio si pone come spazio di incontro, per la generalità dei minori e giovani di un determinato territorio. Gli operatori svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l'avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. Si mira all'empowerment dei minori e giovani

attraverso la sperimentazione, la leadership, l'amicizia e il riconoscimento sociale utilizzando le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione partecipata e dell'educazione tra pari al fine di consentire loro di diventare protagonisti dei propri percorsi. Il Centro di aggregazione territoriale fornisce servizi di informazione e orientamento, si pone come luogo di ascolto per sostenere la crescita dei ragazzi e come luogo privilegiato di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni. Il servizio opera per la costruzione di reti di famiglie offrendo momenti di confronto, formazione sui temi legati alla genitorialità, ai minori e ai giovani, sensibilizza e attiva esperienze di cittadinanza attiva, supporto tra famiglie, opera in una prospettiva di integrazione con le proposte presenti sul territorio, contribuendo a sviluppare una rete diffusa di opportunità in relazione alle diverse fasce d'età. L'organizzazione delle attività è rivolta a gruppi di età omogenei. Per specifici progetti è possibile prevedere un'organizzazione delle attività che coinvolga persone di età diverse (gruppi intergenerazionali).

3. Nell'ambito dei servizi a carattere domiciliare e di contesto viene erogato
 - l'intervento di educativa domiciliare, che è rivolto a minori e/o nuclei familiari in situazione di vulnerabilità. Le finalità dell'intervento sono la crescita e il benessere del minore all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali, la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minori e dei genitori. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento.
 - l'intervento Spazio neutro è rivolto a nuclei familiari con problematiche e conflittualità. Si svolge in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, all'interno del quale avviene l'incontro alla presenza di un educatore, del minore con i propri familiari. L'intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. In sintesi gli obiettivi dello Spazio Neutro sono osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari; mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori; sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare la propria capacità genitoriale; favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale; facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare.

4. I Servizi accompagnano i minori e i giovani in un percorso socio-educativo con finalità prevalente di socializzazione, integrazione, promozione dell'inclusione sociale e di emancipazione verso l'autonomia, nonché in taluni di casi supportano la genitorialità in un percorso di protezione sociale, teso a prevenire situazioni di disagio e a rafforzare le potenzialità individuali del minore, dei genitori e del nucleo familiare.
5. I Servizi e gli interventi di cui ai commi precedenti comportano il necessario rispetto degli obblighi e adempimenti di servizio pubblico e saranno realizzati dal Soggetto Gestore secondo le modalità specificate nel bando e nella presente convenzione. In particolare, il Soggetto Gestore assume specifico impegno verso la Comunità a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal **1 gennaio 2023** e termina il **31 dicembre 2026**.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 16 ottobre 2022 per il servizio di cui al comma 1 lett. a) ed entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. Il servizio di aggregazione giovanile territoriale nei Centri aggregativi territoriali e nei Laboratori educativi territoriali itineranti si rivolge a minori e giovani di età tra gli 11 e i 30 anni.
2. Il servizio di educativa domiciliare si rivolge a minori e/o nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio e nel sostegno evolutivo, nonché nell'inclusione nel territorio.
3. Il servizio Spazio neutro si rivolge a nuclei familiari con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori.

Art. 4

Modalità di attivazione dei servizi

1. L'accesso ai Centri di aggregazione territoriale e ai Laboratori educativi territoriali avviene di norma con accesso libero oppure su invio del Servizio in situazione di vulnerabilità o di svantaggio sociale.

2. L'accesso ai Servizi di educativa domiciliare e Spazio neutro rivolti dei minori e famiglie avviene di norma con invio del Servizio Sociale o su disposizione della Magistratura.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni di animatore, educatore o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 19 agosto 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività dei Servizi il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i generi.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

- f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i minori/famiglie, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle seguenti schede:
- 5.4 Centro aggregativo territoriale,
 - 1.20 Intervento educativo domiciliare per minori,
 - 1.21 Spazio neutro
- del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente (di seguito **Catalogo**) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).
7. Il numero degli operatori che compongono l'equipe educativa dei Centri di aggregazione territoriale, dei Laboratori educativi itineranti, ivi compreso il personale con integrazione oraria assegnato alle attività di potenziamento dell'azione educativa nei Centri, agli interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro, ivi compreso il coordinatore, deve essere di almeno n. **4,5 unità di personale a 38 ore settimanali o equivalenti**. Il carico orario di ciascun operatore potrà variare in ragione del servizio assegnato. È ammessa altresì flessibilità di carico orario ai fini di una efficace gestione delle risorse umane interne, organizzazione del servizio affidato e della risposta all'utenza.
8. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nei Centri e Laboratori, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo. Il Soggetto Gestore, per le attività domestiche e di riordino locali dei Centri, coinvolge i minori e i giovani nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe educativa.
9. Le ore di coordinamento per gli interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro costituiscono il 6% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.
10. Nel caso di eventuale assenza di minori/giovani o di consistente riduzione negli accessi ai Centri, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla

Comunità, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento dei Servizi, da concordare.

11. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, almeno una volta all'anno, una specifica formazione sulla mediazione dei conflitti interpersonali;
- b) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- d) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto, la socializzazione, l'integrazione fra pari e l'inclusione sociale anche di minori con particolari fragilità;
- e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;
- g) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

12. All'avvio dei Servizi il Soggetto Gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete, le rispettive qualifiche ed il carico orario. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.

13. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 7

Sedi ed orario del servizio e volumi indicativi di attività

1. Il servizio presso i Centri ed i Laboratori è attivo indicativamente nelle sedi, negli orari e volumi di attività come di seguito specificato:

1a) Le sedi dei Centri sono nei Comuni di: Malé, Rabbi, Ossana, Vermiglio e Peio, oltre all'eventuale sede nell'ambito della Media Val di Sole. Nel corso della durata della Convenzione il numero e le sedi dei Centri possono essere soggetti a variazioni, rimanendo stabili i volumi di attività complessivi di seguito esposti. L'orario di apertura dei Centri è di norma pomeridiano e serale. Per i Centri aggregativi è richiesto di assicurare complessivamente **n. 3200 ore annuali** di presenza di operatori, che consentono indicativamente n. 43 ore settimanali di apertura dei Centri (in taluni casi con raddoppio di personale per un totale indicativo di 65 ore settimanali di presenza frontale di operatori presso i Centri) per almeno n. 49 settimane di apertura annuale e con rapporto operatore/utente massimo di 1:15.

1b) Le sedi di svolgimento dei Laboratori educativi territoriali saranno itineranti toccando tutti i 13 Comuni della Valle di Sole. I Laboratori possono essere organizzati nelle giornate feriali, di sabato e/o festivi. Per i Laboratori educativi è richiesto di assicurare **n. 1200 ore annuali** complessive di presenza in servizio frontale di almeno 2 operatori che consentono di assicurare indicativamente 100 giornate annuali di laboratori educativi della durata media di 6 ore ciascuno (oppure giornate annuali equivalenti nel caso di durata maggiore).

1c) L'attività di back office dell'equipe è quantificata indicativamente in **n. 490 ore annuali**, in aggiunta alle ore di back office del coordinatore.

1d) Per il potenziamento dell'apertura del Centro aggregativo di Ossana è richiesto di assicurare indicativamente **n. 590 ore annuali** di cui 520 ore frontali con l'utenza e n. 60 ore di back office.

1e) Per il coordinamento interno, progettualità ordinaria e straordinarie, programmazione e coordinamento sovracomunale con i Servizi sociali e con le Amministrazioni comunali, nonché per interventi di presenza frontale con utenza con particolari fragilità, sono riconosciute **n. 1760 ore annuali**.

2. Gli interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro, da erogare di norma nell'ambito del territorio della Valle di Sole, sono quantificati in 35 ore mensili, ivi comprese le ore frontali con l'utenza e gli incontri con i Servizi sociali, per un totale di **420 ore annue**.

Art. 8

Struttura (eventuale)

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura, situata in uno dei Comuni nell'ambito della Media Val di Sole, idonea allo svolgimento del servizio. La struttura deve rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi residenziale requisiti da 5 a 7) qualora il soggetto proponente fosse accreditato in via esclusiva ai Servizi territoriali. Il possesso di tali

- requisiti strutturali è verificato dalla relazione/certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, acquisita agli atti prot. n. del
2. La struttura precisamente ha sede nel Comune di, al seguente indirizzo: Via/Piazza..... ed è contrassegnata dalla p.ed. n. in CC
 3. La struttura di cui al comma precedente o altra, purché con i citati requisiti, è messa a disposizione almeno per una apertura settimanale.

Art. 9

Attività

1. Il servizio presso i Centri e i Laboratori prevede due direzioni di intervento, anche con attività integrate fra tutti i Centri attivi: da una parte lo sviluppo di interventi di aggregazione e di socializzazione rivolti ai minori e giovani, dall'altra attività finalizzate all'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale, favorendo la logica di sviluppo di comunità. Dovrà essere realizzato un modello organizzativo che si articola secondo una struttura modulare che bilancia gli interventi di aggregazione e di sostegno sulla base delle caratteristiche dei minori/giovani che accedono e delle risorse disponibili sul territorio. Il servizio attiva percorsi di inclusione dei minori nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un'ottica inclusiva, favorendo il potenziamento delle reti formali e informali e, più in generale, alla prevenzione del disagio giovanile. L'attività è centrata sui minori e giovani sui loro percorsi di empowerment, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti.
2. Gli spazi e le attività sono organizzati per fasce di d'età omogenee (indicativamente 11-18 anni e 18-30 anni).
3. Le specifiche attività dei Centri e dei Laboratori sono le seguenti:
 - attività strutturate e non, di accoglienza, di incontro, di intrattenimento, di socializzazione basate sulla relazione;
 - attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali;
 - attività di supporto socio-educativo e scolastico;
 - attività espressive, creative, gestuali, musicali, manuali svolte a livello di gruppo;
 - attività legate allo svago e al tempo libero (escursioni, gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, tornei, etc.),
 - compreso l'eventuale accompagnamento;
 - attività fisiche e sportive non agonistiche;

- attività di informazione , orientamento e accompagnamento rispetto alle opportunità offerte dal territorio;
 - attività di promozione, sensibilizzazione, formazione e volontariato, iniziative di cittadinanza attiva e digitale;
 - attività di supporto alla genitorialità.
4. Le attività complementari di educativa domiciliare (IED) sono finalizzate a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitori o delle figure parentali di riferimento. L'intervento ha come obiettivo la crescita e il benessere del minore all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali, la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minori e dei genitori. L'intervento di educativa domiciliare si svolge prevalentemente presso il domicilio. Tuttavia, dovrà integrarsi con il servizio dei Centri e dei Laboratori. Qualora concordato con il Servizio Sociale è svolto presso altre sedi dislocate sul territorio significative per l'inserimento del minore nel contesto di vita, ivi comprese le sedi dei Centri aggregativi.
 5. L'accesso al servizio di cui al comma 4, che avviene di norma su invio del Servizio Sociale territoriale, richiede un processo di valutazione che si esplica nella definizione del progetto quadro. La valutazione prevede la partecipazione della famiglia e, ove possibile, del minore e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Sulla base del progetto quadro l'equipe educativa definisce, con il coinvolgimento della famiglia e, ove possibile, del minore, il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento e ne condivide i contenuti con il Servizio Sociale territoriale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il Soggetto gestore predispone le relazioni periodiche di verifica.
 6. Le attività complementari di intervento di Spazio neutro si sostanziano in incontri alla presenza di un educatore, del minore con i propri familiari. L'intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. Gli obiettivi dello Spazio Neutro sono: osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari; mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori; sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare la propria capacità genitoriale; favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale; facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare.

7. Gli utenti che partecipano alle attività dei Centri e dei Laboratori compartecipano alla spesa, anche in modo da responsabilizzare gli utenti medesimi, nelle modalità concordate con il Servizio sociale. Per il primo anno di validità della Convenzione la quota di compartecipazione è fissata in €. 20,00 annuali, fatte salve deroghe disposte dal Servizio sociale. La compartecipazione alle spese da parte dei minori/giovani con accesso diretto è curata, introitata e rendicontata dal Soggetto Gestore.
8. Il trasporto sarà garantito nel tragitto domicilio-Centro-domicilio, per quanto riguarda l'accesso al Centro di Piazzola di Rabbi ed occasionalmente o periodicamente anche negli altri Centri, secondo una programmazione sovracomunale.

Art. 10

Durata dell'erogazione dei Servizi

1. Non è prevista durata dell'accoglienza presso i Centri.
2. La durata dei servizi di educativa domiciliare e Spazio neutro viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 6 mesi.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi

1. Il Soggetto Gestore deve:
 - a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
 - b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;
 - c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità della Valle di Sole e la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità della Valle di Sole". Ove sussiste anche il finanziamento di uno o di più Comuni, la dicitura sarà la seguente "Questa iniziativa è finanziata dal Comune di". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
 - e) mettere a disposizione la struttura sede del Centro nell'ambito della Media Val di Sole, qualora previsto nel Progetto del Soggetto proponente;
 - f) comunicare mensilmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità ai fini dell'inserimento in Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo;

g) assicura, inoltre:

- la presenza degli operatori con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore-utente previsto per ciascun servizio (1:15 quando l'accesso è libero, 1:1 negli interventi di IED, occasionalmente è prevista educativa di gruppo ove il rapporto operatore-utenti è valutato di volta in volta);
- lo sviluppo a favore dei minori frequentanti di progettualità individuali e di gruppo atte a garantire un'offerta socio educativa che permetta di raggiungere la funzionalità prevalente di adeguata educazione e accompagnamento all'autonomia;
- lo sviluppo dell'intervento Spazio neutro a favore dei minori, genitori e famiglia di una progettualità che permetta il raggiungimento di una funzione di protezione sociale;
- la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno delle strutture atte ad evitare nei minori comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli altri minori, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo e della comunità;
- momenti di verifica sul "clima" di gruppo all'interno dei Centri, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto socio educativo e relazionale tra minori e operatori, volontari e soggetti esterni, anche in termini di sperimentare il supporto tra pari;
- lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra i minori/giovani e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
- lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - i. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/animatori;
 - ii. l'organizzazione con regolarità, possibilmente mensili, degli incontri dell'equipe educativa;
 - iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - v. la costante verifica della qualità del servizio;
 - vi. il contatto regolare e massima collaborazione con il Servizio Sociale della Comunità e le altre Istituzioni esterne;

- vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il servizio Sociale della Comunità, nonché con il Gruppo di coordinamento sovracomunale;
- h) esegue, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura relativamente all'intervento di Spazio neutro e/o interventi di educativa domiciliare e/o attività presso i Centri;
- i) nell'ambito della gestione dei Servizi, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Comunità, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- j) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;
- k) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore ad euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione;
- l) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- m) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità provvederà a:
 - a) mettere a disposizione in sub-comodato d'uso del Soggetto Gestore n. 2 sedi dei Centri di aggregazione giovanile. Saranno a carico del Soggetto Gestore, sub-comodatario, tutte le spese per utenze o servizi dallo stesso utilizzati ed aventi

contratto autonomo (erogazione di acqua potabile e per il servizio fognatura, nonché per raccolta R.S.U) e/o verranno poste a suo carico le citate spese con riparto annuale delle spese, se privi di contratto autonomo. Per le parti comuni, le spese di assicurazione, quelle di manutenzione caldaia, ascensore, presidi antincendio saranno pagate in ragione di millesimi di “proprietà in godimento” oppure stabilendo una quota forfettaria, come meglio descritto in apposito e separato atto di messa a disposizione delle strutture;

- b) assicurare la messa a disposizione da parte delle Amministrazioni comunali di n. 3 sedi dei Centri di aggregazione giovanile. In tali casi non è previsto il sostenimento di spese inerenti gli immobili;
- c) mettere a disposizione, in uso non esclusivo ma prioritario, al Soggetto Gestore un furgone per trasporto persone FORD TURNEO CUSTOM MCA TOUR TIT, alimentazione ibrida diesel/elettrico, targato GC455AP, per un chilometraggio massimo annuale di 15.000 km per le attività dei Centri. Le modalità di utilizzo, nel rispetto del Disciplinare d'uso del mezzo, approvato con deliberazione del Commissario della Comunità n. 57 di data 17.6.2021, saranno oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione.
- d) si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 13

Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei

- propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.
 3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 15

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 214.800,00.- per il periodo di 4 anni dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026, per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro **859.200,00.-**.
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 14 e 15 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La domanda di liquidazione del contributo, per i primi 5 bimestri di ciascun anno, pari ad € 35.800,00.- bimestrali, quale acconto dell'importo complessivo del contributo annuale, va presentata entro il mese successivo al bimestre di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità.
4. La domanda di liquidazione per il saldo annuale del contributo, per ciascun anno va presentata, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, entro il 30 aprile dell'anno successivo, allegando un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 14 comma 5 del Bando e delle eventuali

entrate conseguite inerenti i Servizi, corredato da una relazione finanziaria, distinta per la gestione dei Centri e dei Laboratori e degli interventi di educativa domiciliare e di Spazio neutro, a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno solare di riferimento, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati annuali di presenza dell'utenza ai Servizi nonché le giornate e gli orari di apertura dei Centri e di svolgimento dei Laboratori, le ore di erogazione degli interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro e del personale assegnato ai Servizi medesimi.

5. La domanda di liquidazione per il saldo finale, al termine della durata della convenzione, va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo all'ultimo di durata della presente convenzione. Oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, è necessario presentare anche la documentazione probatoria delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per tutta la durata dell'affidamento dei Servizi a contributo o, in alternativa, idonea documentazione che attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nei rendiconti annuali dei Servizi oggetto di contributo.
6. Il contributo bimestrale di cui al comma 3, sarà liquidato entro 45 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore.
7. Il contributo a saldo annuale di cui al comma 3, così come il contributo a saldo finale di cui al comma 5 sarà liquidato entro 90 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore, completa di tutta la documentazione richiesta.
8. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa ed entrate esposti nella rendicontazione.
9. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
10. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
11. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al

tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto

eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 19

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno quadrimestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete sovracomunale dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 20

Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 21

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 23

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.